

## Riforma Cartabia, consulenza tecnica in mediazione producibile in giudizio: formula annotata

...omissis...

*Ai sensi dell'art. 8, comma 7, d.lgs. n. 28 del 2010<sup>1</sup>, le parti ... convengono<sup>2</sup> la producibilità in giudizio<sup>3</sup> della relazione dell'esperto ... nominato nell'ambito del presente procedimento di mediazione in data odierna<sup>4</sup>, anche in deroga all'art. 9, d.lgs. n. del 2010<sup>5</sup> [eventuale]<sup>6</sup>.*

Data e firme

<sup>1</sup> L'art. 8 ("procedimento"), d.lgs. n. 28 del 2010, come novellato dal d.lgs. 149 del 2022 (c.d. [riforma Cartabia](#)), prevede al comma 7 quanto segue.

*"Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile".*

<sup>2</sup> Quanto all'inciso "convenire" di cui al comma 7 cit. si segnala quanto segue.

Secondo un orientamento interpretativo precedente alla riforma Cartabia, la relazione dell'esperto, la c.d. consulenza tecnica in [mediazione](#) (CTM), era già producibile in giudizio; ne consegue, tra l'altro, che l'inciso "convenire" potrebbe essere inteso nel senso che la concorde volontà delle parti sarebbe necessaria solo per la sua utilizzabilità anche in deroga all'art. 9 (dovere di riservatezza). Secondo altra visione prospettica, la CTM è divenuta producibile in giudizio solo in seguito alla detta riforma del 2022, con la conseguenza che per la sua producibilità in giudizio sarebbe in ogni caso necessaria la concorde volontà delle parti (espressa secondo le prescrizioni dell'art. 8, comma 7, cit.).

<sup>3</sup> Eventualmente, indicare gli estremi del giudizio già pendente. Oppure: *"nell'eventuale giudizio che dovesse instaurarsi tra le stesse parti in merito alla controversia come identificata nel verbale di mediazione... (oppure avente ad oggetto...)"*.

<sup>4</sup> L'art. 8, comma 7, cit. richiede che la concorde volontà delle parti circa la producibilità in giudizio della CTM venga espressa "al momento della nomina dell'esperto". Sebbene la norma non preveda conseguenze nel caso in cui detta volontà venga espressa in un momento successivo, è appena il caso di richiamare l'attenzione sull'aspetto formale relativo alle responsabilità del mediatore e dell'organismo di mediazione sul corretto svolgimento del procedimento, nonché sull'aspetto sostanziale relativo all'intento esplicitato dal legislatore che la detta volontà venga espressa prima, e non dopo, che l'esperto renda la propria relazione.

<sup>5</sup> L'art. 9, d.lgs. n. 28 del 2010 ("Dovere di riservatezza") precede quanto segue.

*"1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti."*

<sup>6</sup> Come detto, secondo un orientamento interpretativo precedente alla riforma Cartabia, la relazione dell'esperto era già producibile in giudizio. Secondo l'opposta ipotesi, invece, la CTM è divenuta producibile in giudizio, secondo le previsioni di cui all'art. 8, comma 7, cit. solo in seguito alla riforma del 2022. Tra le varie conseguenze del detto contrasto interpretativo si segnala che la dichiarazione di cui alla formula in oggetto potrebbe essere ritenuta necessaria solo per acconsentire a che vengano utilizzate in giudizio anche informazioni rientranti nelle prescrizioni di cui all'art. 9 cit., ovvero che la concorde volontà delle parti oggetto della dichiarazione ex art. 8, comma 7, cit., potrebbe anche non contenere la deroga all'art. 9 cit. Quindi al momento della nomina dell'esperto, le parti "possono" convenire la producibilità in giudizio della CTM e ciò, per questa via, valorizzando l'inciso "anche" di cui all'art. 8, comma 7 in discorso, eventualmente "anche in deroga all'articolo 9".

